



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio legislativo

P. 61106/01/4.439

Roma, 17 aprile 2001

Al Dirigente responsabile
dell'Ufficio coordinamento attività amministrative
Azienda Municipale Ambiente
Servizi funebri e cimiteriali
Roma

Oggetto: quesito sull'organo cui è affidata la verifica della identità professionale del sanitario che sottoscrive il certificato di morte ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E' pervenuto a questo Ufficio legislativo del Dipartimento per la funzione pubblica un quesito, prospettato dai Servizi funebri e cimiteriali dell'A.M.A. (Azienda municipale ambiente) di Roma, avente ad oggetto forme e modalità di corretta acquisizione documentale da applicarsi nell'ambito del procedimento disegnato dall'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al fine di richiedere ed ottenere la autorizzazione alla cremazione della salma di un defunto (parente o prossimo congiunto).

La questione in esame riguarda un passaggio ben preciso del percorso procedimentale delineato dal citato art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990, che si conclude con l'adozione del provvedimento permissivo della cremazione, il cui riferimento normativo è dato dalla previsione del comma 4 dell'art. 79 citato laddove recita testualmente "*L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato*". Orbene le difficoltà interpretative dell'articolato sopra riportato si porrebbero, ad avviso dell'Azienda scrivente, nel momento in cui l'entrata in vigore dell'art. 1 e dell'all. B della legge 24 novembre 2000, n. 340 hanno determinato l'abrogazione dell'art. 100 commi 2, 3 e 4 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, eliminando l'onere per l'esercente la

professione di medico chirurgo, di veterinario, di farmacista, di levatrice, di assistente sanitaria visitatrice e di infermiera professionale di registrare il relativo titolo professionale presso l'Ufficio comunale del luogo ove costoro intendono svolgere l'attività professionale: l'esclusione di tale incombente, a carico del professionista, determinerebbe l'imprevista conseguenza di impedire di fatto agli organismi deputati (il coordinatore sanitario presso le Aziende sanitarie locali), a confermare la sussistenza del requisito di professionalità in capo a chi sottoscrive il certificato di cui al comma 4 del più volte citato art. 79, di avere un preciso riferimento cognitivo (il registro precedentemente istituito presso i Comuni) della effettiva corrispondenza tra l'identità del soggetto che sottoscrive il certificato e la sussistenza in capo ad esso del requisito di esercente la professione sanitaria.

Giova, tuttavia, precisare che la *ratio* dell'intervento legislativo operato, per il tramite dell'art. 1 e dell'all. B della legge n. 341 del 2000, con l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 100 del R.D. n. 1265 deve essere ricondotta e limitata al solo obiettivo di eliminare un onere a carico di quelle categorie di professionisti indicati nella norma abrogata ormai ritenuto superfluo, perché non più giustificato in virtù del facile reperimento di dati che riguardino il professionista medesimo in quanto contenuti negli elenchi degli Albi o Ordini in cui egli già risulta iscritto, nonché alla connessa esigenza di escludere la previsione sanzionatoria collegata al mancato adempimento del prescritto onere.

Diversamente da quanto riferito nel quesito proposto dall'Azienda scrivente, deve ritenersi che il sopra descritto intervento abrogativo, non incide, neppure indirettamente, sul procedimento autorizzatorio che si svolge secondo le indicazioni dell'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990, laddove resta la previsione normativa, in esso contenuta, della necessaria acquisizione del certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato nonché dell'ulteriore elemento formale della autenticazione della firma del sanitario certificante da parte del coordinatore sanitario (di regola incardinato presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente), il quale ben potrà acquisire, ancor oggi, in caso di dubbio, quegli elementi ritenuti utili in via di preventiva verifica circa la effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità in capo all'organo certificatore, per il tramite di strumenti equipollenti, rispetto all'ormai abrogato registro comunale, ma parimenti idonei a consentire tale accertamento.


IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Italo Volpe